

## CONVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di operazioni finanziate nell'ambito del Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" FSE+ 2021-2027 CCI n. 2021IT05SFPR001

### TRA

la **Direzione Generale per le Politiche Attive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586), rappresentata dal dott. Massimo Temussi, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione 3, ex ANPAL, individuata Autorità di Gestione (di seguito: "AdG") del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro (di seguito: "PN GDL"), domiciliata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sede di Via San Nicola di Tolentino, 1/5, 00187 Roma

### E

**Sviluppo Lavoro Italia s.p.a.** (di seguito Società o Beneficiario) (C.F. 01530510542 P.I. 05367051009), rappresentata dall'Avv. Paola Nicastro in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte, n. 60 – cap. 00197.

### VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 (di seguito RDC) recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'articolo 73, al punto 3, del su richiamato Regolamento dispone che *"l'Autorità di Gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno"*;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 reca “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR001 (di seguito PN GDL o Programma), approvato dalla Commissione Europea il 1° dicembre 2022 con Decisione C(2022) 9030 final;
- il Sistema di gestione e Controllo del PN GDL (di seguito SiGeCo), ivi inclusa la relativa manualistica, adottati dall'AdG e consultabili sul sito istituzionale nella sezione dedicata al citato Programma al seguente link <https://www.anpal.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro>;
- il documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del PN GDL approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con comunicazione dell'Autorità di Gestione prot. n. 8528 del 22 giugno 2023;

### PREMESSO

- che la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro del MLPS è titolare del PN “Giovani, Donne e Lavoro” (di seguito PN GDL o Programma), programmazione FSE PLUS 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione esecutiva C(2022) 9030 final dell'1.01.2022;
- che presso la Direzione Generale detta è incardinata l'Autorità di Gestione del Programma, per conto della quale la presente Convenzione anche è sottoscritta;
- che la Priorità 4 del richiamato Programma (“*Modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive: azioni di supporto e innovazione, nonché metodi, strumenti e ricerca utili a migliorare la programmazione e l'erogazione delle misure*”) prevede azioni finalizzate a:
  - l'innovazione, l'ammodernamento, la semplificazione dei servizi per il lavoro;
  - la filiera lavoro, formazione e inclusione sociale;
- che ai sensi dell'art. 3 del D.L n. 75 del 2023, convertito con Legge n. 112/2023, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., già Anpal Servizi S.p.A., è soggetto in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla Società medesima, in coerenza con lo Statuto della stessa;
- che con Decreto n. 2 del 3 aprile 2024, assunto dal Capo Dipartimento delle politiche attive del lavoro, è stato approvato, per le ragioni in fatto e in diritto indicate nelle premesse del Decreto stesso (che si hanno qui per riportate), il Piano degli interventi (composto da n. 10 progetti) da porsi in essere nell'ambito del PN GDL da Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. per il periodo 01.04.2024 – 31.12.2027;
- che con successiva nota acquisita al protocollo del Ministero con il n. 9738 del 25 giugno

2024, Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. ha trasmesso le versioni definitive dei progetti esecutivi di cui al sopra citato Piano degli interventi, di seguito elencati:

1. “Pro - Qualificazione delle Politiche e dei sistemi per il lavoro”
2. “Modernizzazione e innovazione dei servizi per il lavoro”
3. “Digitalizzazione e innovazione tecnologica nei servizi per il lavoro”
4. “Scuola nazionale politiche attive del lavoro”
5. “Strumenti e interventi per la riduzione del mismatch”
6. “Servizi per le transizioni”
7. “Apprendimento in modalità duale”
8. “Innovare la formazione continua”
9. “Interventi per la riduzione dei divari”
10. “Reti specialistiche e misure per l’inserimento lavorativo delle persone detenute”;

- che con Decreto assunto dal Direttore della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro n. 237 del 26/07/2024 sono stati approvati i suddetti Progetti esecutivi, per l’attuazione dei quali è prevista la concessione di un contributo, da parte del Ministero, in favore della Società, per un importo complessivo pari, nel massimo, ad euro 286.750.320,00;

- che al fine di dar seguito agli atti su richiamati occorre ora provvedere alla sottoscrizione di specifica Convenzione fra il Ministero e la Società, contenente specifico e definitivo impegno del Ministero alla concessione del contributo già come sopra stanziato, la disciplina del rapporto di sovvenzione costituendo, nonché la definizione degli obblighi in capo al Beneficiario in funzione dell’attuazione degli interventi programmati;

- che, preliminarmente rispetto alla stipula della Convenzione detta, le Parti hanno comunque provveduto ad istruire ed aggiornare le verifiche (già prima condotte) in ordine alla congruità e convenienza economica dell’operazione medesima, in coerenza con il principio normativo formulato all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023;

- che difatti, sebbene la presente operazione non costituisca contratto oneroso a prestazioni sinallagmatiche e non risulti quindi soggetto alla disciplina del Codice approvato con il suindicato D.Lgs. n. 36/2023, nemmeno nella forma speciale prevista al predetto art. 7, comma 2 – costituendo piuttosto operazione di concessione di contributo per l’attuazione di programma condiviso (disposta, nell’ambito della relazione in house corrente fra le Parti, sulla base delle ragioni tutte indicate nel già citato Decreto Direttoriale n. 2 del 3 aprile 2024)

- che è stato ritenuto necessario, per massima prudenza e garanzia di buona amministrazione, accertare previamente anche la ricorrenza dei presupposti alle quali le disposizioni normative su citate subordinano la possibilità per le Amministrazioni aggiudicatrici di affidare lavori, servizi o forniture in regime di *in house providing*;

- che il rispetto delle condizioni ivi poste all'art. 7 cit. per l'affidamento, appunto, di prestazioni contrattuali in house tanto più, infatti, giustifica e garantisce la legittimità della presente operazione di sovvenzione, peraltro espressamente disposta nell'ambito del rapporto ex lege definito e regolato fra Ministero e Società, sulla base del quale quest'ultima rappresenta ente di supporto strumentale, nel settore di riferimento, rispetto alle attività del Ministero;
- che all'esito delle ricognizioni ed elaborazioni a tal fine condotte, la Società beneficiaria ha prodotto la nota prot. n. 5985 del 07/10/2024, nella quale è appunto dato analitico conto, sulla base di dati aziendali verificabili, della congruità dei parametri e delle relative previsioni di spesa formulate nei Progetti condivisi, anche raffrontate ai prezzi medi correnti di mercato rilevati per operazioni simili (comunque non eguali, considerata la speciale natura delle attività da porsi in essere dalla Società detta);
- che il Ministero ritiene gli esiti della rilevazione ed elaborazioni contenute in tale nota idonei a garantire il necessario carattere di economicità e vantaggiosità per l'Amministrazione della presente operazione, ad ulteriore rafforzamento e conferma delle ragioni di merito già espone nel su citato Decreto Direttoriale n. 2 del 3 aprile 2024, anche, come detto, agli effetti - nei limiti di quanto ciò possa rilevare - del disposto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36 del 2023;
- che l'art. 12 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" disciplina gli atti amministrativi che concedono benefici economici a terzi, cioè volti ad assegnare una somma di denaro o un bene di valore economico a un beneficiario senza richiedere alcuna controprestazione o obbligo di restituzione del denaro (provvedimenti concessori), prevedendo che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (da inserire per tenere conto della tipologia dell'operazione cui si riferisce la convenzione).

Tanto premesso e ritenuto, le Parti sopra dette

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

### *Art. 1*

#### *Oggetto e funzione della Convenzione*

1. Con la presente Convenzione viene stabilita fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (concedente il contributo) e Sviluppo Lavoro Italia (beneficiario del contributo, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 9 del RDC) la disciplina negoziale, amministrativa ed operativa che regolerà il processo di attuazione, rendicontazione e ammissione a rimborso dei Progetti approvati dal Ministero, nella versione esecutiva, con Decreto Direttoriale n. 237 del 26/07/2024 (nel seguito, anche solo "Progetti"). Sub allegato A, tale ultimo Decreto ed i relativi progetti sono unite alla presente Convenzione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

## *Art. 2*

### *Responsabilità del Beneficiario*

1. Il Beneficiario si impegna a dare attuazione ai Progetti di cui all'articolo precedente, nel rispetto dei contenuti, dei termini e delle modalità stabilite nei medesimi, nel quadro dei principi di collaborazione e dei poteri di indirizzo direttamente discendenti dalla relazione in house corrente con il Ministero.
2. Il Beneficiario si impegna, in ogni caso, quale condizione di ammissibilità della spesa e sotto pena quindi di revoca dei contributi stanziati, ad assolvere agli adempimenti tutti - per le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico - previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti dell'Unione europea e nazionali applicabili all'operazione, come meglio indicato nel prosieguo.
3. Nella realizzazione delle attività individuate nei Progetti di cui al precedente art. 1, il Beneficiario:
  - a) è responsabile dell'esatta ed integrale realizzazione degli stessi, nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e delle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti), nonché di informazione e pubblicità;
  - b) è referente unico dell'Autorità di Gestione del Programma per tutte le comunicazioni ufficiali afferenti il rapporto di sovvenzione di cui trattasi;
  - c) in particolare, è responsabile della tempestiva comunicazione all'AdG di eventuali criticità attuative che potrebbero pregiudicare il rispetto della tempistica attuativa e finanziaria indicata nei singoli Progetti e/o il raggiungimento dei risultati attesi, restando a tal riguardo il Beneficiario impegnato a sottoporre all'AdG, per le relative valutazioni e determinazioni, le eventuali modifiche sostanziali ritenute da apportare, sulla base di debita motivazione, al programma di intervento stabilito;
  - d) fornisce idonea e tempestiva pubblicità alle attività progettuali affidate, garantendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni normative europee e nazionali applicabili ed in primo luogo nel rispetto degli articoli 47, 49 e 50 del RDC (prendendo atto che, in mancanza, l'AdG sarà tenuta ad applicare le misure di cui all'art. 50 medesimo);
  - e) gestisce, predisporre e presenta distinte domande di rimborso per singolo Progetto, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti per l'attuazione dello stesso, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in rapporto all'operazione ammessa a cofinanziamento, secondo le indicazioni operative che l'AdG potrà fornire direttamente, restando inteso che le spese dichiarate,

oltrechè naturalmente coerenti con i Progetti approvati, dovranno essere legittime e regolari, oltre che conformi alle norme applicabili (europee e nazionali) ed ai relativi orientamenti in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;

f) è responsabile della corretta e tempestiva conservazione della documentazione di attuazione e di spesa di ogni singolo Progetto finanziato, predisponendo e mantenendo il fascicolo di progetto - nei modi e nei termini definiti dall'AdG - nel quale sarà debitamente tenuta tutta la documentazione amministrativa e contabile, nel rispetto del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm., atta a garantire anche lo scambio elettronico dei dati previsto dalla normativa comunitaria e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni successivi a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'AdG al Beneficiario (e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del RDC e dalla normativa nazionale);

g) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni sugli interventi affidati, del reperimento e della tempestiva messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, compresi i documenti contabili e gli atti afferenti affidamenti effettuati in favore di terzi;

h) garantisce il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'attuazione dei singoli progetti finanziati;

i) assicura, l'utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo del PN GDL, per la registrazione e la conservazione della documentazione di ogni singolo Progetto finanziato e dei dati fisici, finanziario-contabili e procedurali, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'AdG;

j) invia all'AdG, per ogni singolo Progetto finanziato, le previsioni di spesa per l'anno in corso, nei modi e nei termini definiti dall'AdG, al fine di monitorare l'avanzamento della spesa in linea con il cronoprogramma del progetto approvato;

k) fornisce all'AdG le informazioni necessarie alle attività di sorveglianza, in particolare, utili all'elaborazione delle Relazioni di attuazione annuali;

l) assume piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al MLPS e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'attuazione del Progetto; in ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'AdG da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'attuazione dei Progetti finanziati;

m) collabora con l'AdG in ordine all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

### *Art. 3*

#### *Responsabilità dell'Autorità di Gestione*

1. L'AdG si impegna nei confronti del Beneficiario a:
  - a) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 5, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG Politiche Attive del Lavoro;
  - b) garantire il rispetto di quanto riportato all'art. 6 e le tempistiche regolamentari di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021;
  - c) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
  - d) informare tempestivamente il Beneficiario in merito ad eventuali audit avviati sui progetti attuati dal Beneficiario e in merito ai possibili rilievi formulati dai soggetti preposti ai controlli;
  - e) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
  - f) mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale eventuali aggiornamenti del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato per il Programma, ivi inclusa (non appena disponibile) la relativa manualistica o altre istruzioni operative necessarie per la corretta gestione e rendicontazione delle spese, dandone tempestiva informazione al Beneficiario, salvo fornire altre indicazioni con specifica comunicazione al Beneficiario medesimo;

### *Art. 4*

#### *Durata e modalità di realizzazione dei Progetti*

1. Si intendono comprese nelle attività Progettuali sovvenzionate le attività poste in essere a partire dalla data iniziale indicata nelle singole schede progettuali approvate. Le attività progettuali si concluderanno quindi entro i termini indicati nelle relative schede progettuali approvate.

### *Art. 5*

#### *Risorse attribuite*

1. Ai fini di cui al comma 1, sono attribuite al Beneficiario risorse complessive pari, nel massimo, ad € 286.750.320 ripartite negli obiettivi annuali di spesa derivanti dai singoli cronoprogrammi di spesa definiti nei Progetti approvati, vale a dire:

- € 52.515.529,40 per l'anno 2024;

- € 75.834.277,75 per l'anno 2025;
- € 76.329.729,33 per l'anno 2026;
- € 77.097.769,34 per l'anno 2027;
- € 4.973.012,18 per l'anno 2028.

### *Art. 6*

#### *Modalità di erogazione delle risorse*

1. L'AdG provvederà a erogare il contributo di cui all'art. 1 della presente Convenzione con le modalità di seguito previste:

- a) una anticipazione, pari al 50% del contributo complessivo quantificato al precedente articolo 5, verrà versata a seguito di richiesta formale da parte del Beneficiario, in base alle indicazioni dell'AdG, corredata dalla dichiarazione di avvio delle attività progettuali;
- b) erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza trimestrale e scadenza a fine marzo, giugno, settembre, dicembre di ogni anno previa presentazione obbligatoria nei 40 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimenti, da parte del Beneficiario, di specifica Domanda di rimborso per singolo progetto completa della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, secondo le indicazioni dell'AdG, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo contabile di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa dal Beneficiario stesso; l'importo totale di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 45% del contributo assegnato che, sommato al 50% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 95% del contributo complessivo previsto;
- c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile prevista nel Manuale delle procedure dell'AdG, a conclusione delle attività e dietro presentazione di domanda di rimborso finale per singolo Progetto finanziato, completa della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, in base alle indicazioni dell'AdG, nonché della relazione finale sulle attività realizzate; l'accertamento del contributo complessivamente riconosciuto e quindi del saldo da liquidare terrà comunque conto delle somme spettanti o da recuperare, dei versamenti già effettuati (anche a titolo di anticipazione) e degli esiti dei controlli condotti a vario titolo sui singoli Progetti, così come di eventuali provvedimenti di revoca;

2. I pagamenti al Beneficiario, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono effettuati dall'AdG / Ministero, nel rispetto delle tempistiche regolamentari di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021, previo il positivo espletamento dei controlli previsti nel Manuale delle procedure dell'AdG tramite la contabilità speciale di Tesoreria del Ministero del Lavoro mediante il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).

### *Art. 7*

#### *Modalità di rendicontazione e controlli*

1. Le spese dichiarate nelle domande di rimborso dei singoli Progetti saranno rendicontate a costi reali, salvo eventuali diversi accordi tra le Parti volti al ricorso - per specifiche componenti individuate - di forme di semplificazione previste dal RDC.
2. Tutti i documenti amministrativo-contabili prescritti a comprova delle spese e delle attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento, in linea con le disposizioni comunitarie e nazionali, dovranno essere inseriti nel sistema informativo del PN GDL. In caso di situazioni di forza maggiore come, ad esempio, mancato o erroneo funzionamento del S.I. del PN GDL, il Beneficiario può trasmettere la domanda di rimborso e la documentazione a corredo prevista con modalità alternative extra sistema preventivamente concordate con l'AdG. In tal caso si considera data di presentazione delle informazioni richieste la data dell'invio dei documenti nella forma stabilita. Una volta cessate le predette cause di forza maggiore, il Beneficiario assicurerà la tempestiva registrazione dei citati documenti nel S.I.
3. Come indicato all'art. 6, i rimborsi della spesa sostenuta saranno disposti dall'AdG avverranno a seguito di positivo controllo formale e amministrativo delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico del PN GDL, nei modi e nei termini indicati dall'AdG.
4. Le somme richieste dal Beneficiario non dovranno superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre, il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'AdG le economie eventualmente maturate, formulando una proposta di reimpiego delle stesse, alla quale il Beneficiario potrà dar seguito previa specifica approvazione dell'AdG. Qualora le economie superino la soglia del 30% del costo totale del singolo Progetto, l'AdG si riserva di valutare le condizioni per disporre la revoca totale o parziale del finanziamento assegnato per il Progetto medesimo.

### *Art. 8*

#### *Rettifiche finanziarie*

1. L'importo corrispondente ad eventuali rettifiche finanziarie, ai sensi degli articoli 103 e 104 del RDC, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione, applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra i soggetti che hanno causato la rettifica finanziaria disposta.
2. Il Beneficiario interessato dalle rettifiche di cui al precedente comma 1 è tenuto ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della

rettifica.

### **Art. 9**

#### ***Inosservanza degli impegni assunti dal Beneficiario***

1. In caso di inosservanza, da parte del Beneficiario, degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, così come degli obblighi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, l'AdG inoltrerà formale diffida al Beneficiario medesimo affinché adempia prontamente agli impegni ed obblighi detti, adottando tutte le necessarie azioni correttive; nei casi più gravi l'AdG potrà disporre la sospensione dei pagamenti, indicando un termine perentorio per sanare le criticità riscontrate. L'AdG non riconoscerà i costi eventualmente sostenuti nel periodo di sospensione detto.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il Beneficiario abbia provveduto a superare a situazione che ha dato causa all'una o all'altra, l'AdG revocherà il finanziamento attribuito e il Beneficiario sarà obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti.

### **Art. 10**

#### ***Trattamento dei dati personali***

L'assolvimento degli adempimenti in ordine al trasferimento dei dati personali è onere esclusivo del MPLS. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. è autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di trattamento necessarie per l'attuazione dei Progetti, in qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il MPLS rimane titolare del trattamento.

Con apposito atto, il Titolare provvederà a disciplinare i rapporti con il Responsabile in ordine alla gestione dei dati necessari all'attuazione dei Progetti. Nelle more della definizione di tale atto, il Responsabile assicura che i dati saranno trattati: (i) per le sole finalità specificate nei Progetti approvati dall'ente vigilante; (ii) conformemente alle disposizioni normative nazionali e comunitarie in vigore, nonché alle eventuali istruzioni specifiche ricevute dal Titolare.

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241.

### **Art. 11**

#### ***Durata della Convenzione***

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4, la presente Convenzione avrà efficacia a decorrere dalla comunicazione al Beneficiario dell'intervenuto completamento dell'iter di approvazione e controllo previsto per la medesima, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-

2027, salve le ipotesi di revoca previste nel presente atto o comunque derivanti dalla normativa vigente.

### *Art. 12*

#### *Modifiche*

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno apportate con atto scritto a firma delle Parti.

### *Art. 13*

#### *Clausola di chiusura*

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione o negli strumenti progettuali approvati, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Data

Il Direttore della Direzione Generale delle politiche del lavoro      Il Presidente e AD di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.

Dott. Massimo Temussi

Avv. Paola Nicastro